

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 5.2.2007
e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16.1.2009)

Articolo 1

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune disciplina l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 della Legge n. 296/2006

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006.

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Articolo 3

ESENZIONI

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a Euro 10.000,00.

Articolo 4

VERSAMENTO

Il versamento dell'addizionale Comunale IRPEF è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.